

possibile stabilire se due corsi della stessa classe si differenzino per almeno 40 CFU. In tali situazioni la differenziazione dei 40 CFU dovrà essere garantita dagli Atenei con esplicita dichiarazione formale, contestualmente all'invio dell'Ordinamento didattico, e sarà verificata al momento della attivazione.

È opportuno osservare inoltre che la norma condiziona e disciplina l'istituzione di corsi di laurea "diversi" afferenti alla medesima classe. Essa conseguentemente non riguarda i corsi di laurea iterati nella medesima sede o replicati in altra sede dello stesso ateneo con il medesimo titolo e il medesimo ordinamento.

Art. 1, comma 3

Le ragioni che inducono a istituire un corso di studio come appartenente a due classi devono risultare chiare e convincenti dalle declaratorie. Nell'iter che porta alla istituzione dei corsi di laurea, è richiesto al CUN un parere nel merito di ciascuna proposta, che analizzi anche le motivazioni addotte a sostegno della richiesta.

A tale fine dovrà essere illustrato il significato culturale e l'esigenza interdisciplinare del percorso formativo proposto e dovrà essere evidenziato, negli obiettivi formativi specifici, come l'appartenenza ad entrambe le classi sia richiesta allo scopo di collocare il corso in posizione bilanciata tra le classi stesse. Appare viceversa non conforme allo spirito della norma l'eventuale espediente di offrire, utilizzando lo strumento dei curricula all'interno di un unico contenitore, due corsi sostanzialmente indipendenti tra loro.

Art. 1, commi 7 e 8

Ai fini dell'applicazione della norma le corrispondenze tra le classi relative al D.M. 509/99 e quelle relative al D.M. 270/04 sono riportate in allegato alle presenti linee-guida.

Art. 3, comma 2

Sarà garantita la possibilità di formulare gli ordinamenti nella modalità "a intervalli di CFU" per tutte le attività formative previste, comprese quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 10, comma 5, del DM 270/04.

Gli intervalli devono essere di ampiezza non eccessiva e coerente con gli obiettivi formativi. Non sono ammessi intervalli ma valori precisi e interi nei regolamenti didattici di corso di studio e per ciascun curriculum.

Le attività di tipo b), non essendovi più limitazioni al riguardo nei prospetti allegati alle classi, ricomprendono quelle che precedentemente erano state collegate agli "ambiti di sede"; questi ultimi pertanto non hanno più motivo di essere previsti.